

Riforma del diritto della SA - 3a parte

In questo numero de La Rivista termina la panoramica, iniziata nel penultimo numero, sull'avamprogetto di legge del Consiglio federale pubblicato il 28 novembre 2014 per modernizzare il diritto della società anonima (SA).

Secondo il diritto vigente, il capitale sociale deve essere costituito ed espresso, nello statuto e nel registro di commercio, in franchi svizzeri. Di conseguenza, le riserve devono essere calcolate ed espresse in franchi svizzeri, le deliberazioni dell'assemblea generale in merito al conto annuale e l'impiego dell'utile (ad esempio la distribuzione di dividendi) devono riferirsi a importi in franchi svizzeri e per la determinazione di un'eventuale perdita di capitale o un'eccedenza dei debiti fanno testo i valori in franchi svizzeri. Per contro, il diritto contabile entrato in vigore il 1° gennaio 2013 consente di tenere la contabilità e di presentare i conti nella valuta estera più importante o funzionale per l'attività dell'impresa, che deve però essere liberamente convertibile in franchi svizzeri. Ove i conti non siano redatti in franchi svizzeri, i valori del bilancio, del conto economico e dell'allegato devono per forza essere indicati non solo nella valuta estera, ma anche in franchi svizzeri. Per ovviare a questa incongruenza, il Governo propone di consentire un capitale sociale nella valuta estera più importante o funzionale per l'attività dell'impresa, da definirsi nello statuto e registrarsi nel registro di commercio. Di conseguenza, il conto annuale verrebbe chiuso esclusivamente in tale valuta e tutte le questioni relative al capitale (la costituzione di riserve, le deliberazioni sull'impiego dell'utile, la determinazione di una perdita di capitale e di un'eccedenza dei debiti ecc.) farebbero riferimento esclusivamente a essa.

Il Governo ha abbandonato l'idea di introdurre azioni senza valore nominale come esistono in altri Paesi, in particolari quelli anglosassoni. Propone, invece, di abbassare ulteriormente il valore nominale minimo delle azioni (originariamente CHF 100; dal 1991 CHF 10; dal 2001 CHF 0.01), chiedendo soltanto che superi lo zero. Per contro, all'atto della costituzione della SA o di un aumento di capitale i conferimenti dovrebbero coprire l'intero prezzo d'emissione, mentre oggi per le azioni nominali questo non è necessario.

Il Governo propone di abrogare l'obbligo per la SA che al momento della costituzione o di un aumento di capitale assume o intende assumere beni da un azionista o persone a lui vicine, a una relazione dei soci che la costituiscono o del consiglio di amministrazione nel caso di un aumento di capitale, che descriva l'assunzione e le relative condizioni, una verifica di tale relazione da parte di un revisore, l'indicazione dell'assunzione nello statuto e la sua iscrizione nel registro di commercio. I motivi principali sarebbero due: spesso sarebbe difficile determinare in quali casi un'operazione debba essere qualificata come assunzione di beni (fatta o prevista) e fino a quando un'assunzione di beni (prevista) abbia ancora un nesso rilevante con la costituzione o l'aumento di capitale; inoltre, le misure di protezione del capitale sociale e degli azionisti già previste, oltre a quelle nuove proposte, sarebbero sufficienti.

L'avamprogetto vuole adeguare le disposizioni sulle riserve al nuovo diritto contabile; facilitare il rimborso di riserve agli azionisti; introdurre un obbligo di verifica da parte di un revisore per tutelare i creditori e per garantire la solvibilità della SA; integrare nelle nuove disposizioni sul risana-

mento la possibilità di rivalutare fondi e partecipazioni per rimediare a un'eccedenza dei debiti; negare il rimborso delle riserve legali provenienti dagli utili o la riduzione ordinaria del capitale sociale in caso di perdita in bilancio.

Il Governo propone di concentrare le varie forme di aumento e di riduzione del capitale sociale in un capitolo unico. Vuole introdurre l'istituto giuridico della "banda" o "forbice" di capitale, che consentirebbe all'assemblea generale di autorizzare, per una durata di cinque anni al massimo, il consiglio d'amministrazione ad aumentare e/o diminuire il capitale sociale, ma non oltre la metà di quello iscritto nel registro di commercio. Le attuali disposizioni sull'aumento autorizzato del capitale sociale di conseguenza verrebbero abrogate. Le SA che introdurrebbero tale "banda" o "forbice" dovrebbero sottoporre il conto annuale almeno alla revisione limitata se non a quella ordinaria.

L'avamprogetto, inoltre, vuole introdurre nuove disposizioni per incoraggiare le imprese ad adottare in modo tempestivo le misure di risanamento necessarie.

Nelle loro prese di posizione, raccolte dal Governo durante la consultazione terminata il 15 marzo 2015, molti Cantoni, partiti politici e altri addetti ai lavori hanno chiesto che non siano introdotte nuove norme restrittive, perché potrebbero danneggiare l'economia Svizzera.

calderan@altenburger.ch